

Edizione di martedì 20 Settembre 2022

CASI OPERATIVI

Sanzione per omesso pagamento di una rata ante 2015
di EVOLUTION

IMPOSTE SUL REDDITO

Dividendi distribuiti nel 2023 sempre con tassazione secca
di Sandro Cerato

CONTENZIOSO

Le novità sulla impugnazione di ruoli e cartelle invalidamente notificati
di Angelo Ginex

ENTI NON COMMERCIALI

Riforma dello sport: quali conseguenze?
di Guido Martinelli

IMPOSTE SUL REDDITO

La fiscalità degli NFT nel “metaverso”
di Francesco Paolo Fabbri

CASI OPERATIVI

Sanzione per omesso pagamento di una rata ante 2015 di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

RIACCERTAMENTO DEL CONTRIBUENTE IN SEGUITO AD ACCERTAMENTO CON ADESIONE

[Scopri di più >](#)

In considerazione della modifica operata dal D.lgs. 159/2015, deve ritenersi corretta la prassi dell'amministrazione finanziaria che, in relazione alle inadempienze nel pagamento delle rate ante 2015, disconosce sia la dilazione che l'intervenuta definizione?

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 D.Lgs. 462/1997, nella ipotesi in cui il contribuente riceva un avviso bonario da liquidazione automatica (articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis D.P.R. 633/1972), vi è la possibilità di beneficiare di una riduzione della sanzione amministrativa del trenta per cento ad un terzo, qualora egli accetti la contestazione avanzata dall'amministrazione finanziaria provvedendo al pagamento delle somme richieste a titolo di imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, oltre interessi e sanzioni.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IMPOSTE SUL REDDITO

Dividendi distribuiti nel 2023 sempre con tassazione secca

di Sandro Cerato

Seminario di specializzazione

FLUSSI FINANZARI NELLE SOCIETÀ

[Scopri di più >](#)



La **distribuzione di dividendi**, eseguita in favore dei **soci persone fisiche**, a partire dal prossimo 1° gennaio 2023 sconta sempre la **tassazione secca del 26%** anche se la delibera è stata adottata entro il 31 dicembre 2022.

È questo il **discutibile orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate con la recente [risposta ad istanza di interpello n. 454 del 16 settembre scorso](#)**.

In base al **regime transitorio** disposto dalla **L. 215/2017**, infatti, le **distribuzioni dei dividendi deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022** mantengono il **regime fiscale previgente** con tassazione in capo ai percipienti in funzione dell'anno di maturazione degli utili.

Tale impostazione è finalizzata all'applicazione delle **regole precedenti** previste per la **distribuzione delle riserve presenti nei patrimoni netti** delle società di capitali e sulle quali è stata corrisposta l'Ires in misura differenziata in funzione dell'anno di maturazione.

Si ricorda infatti che, al fine di consentire una tassazione coerente con l'Ires corrisposta dalla società, per gli **utili prodotti fino al periodo d'imposta 2017** si applicano le precedenti regole, ed in particolare (**D.M. 02.04.2008 e D.M. 26.05.2017**):

- le **riserve di utili maturate fino al periodo d'imposta 2007**, per le quali la società ha pagato Ires nella misura del 33%, sono rilevanti in capo al socio qualificato nella misura del **40%**;
- le **riserve di utili maturate fino dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2016**, per le quali la società ha pagato Ires nella misura del 27,5%, sono **rilevanti in capo al socio qualificato nella misura del 49,72%**;
- le **riserve di utili maturate nel periodo d'imposta 2017**, per le quali la società ha pagato l'Ires del 24%, sono **imponibili in capo al socio qualificato nella misura del 58,14%**.

Il [comma 1004](#) dell'articolo unico della L. 205/2017 ha previsto che **per gli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 non sussiste più alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate**, poiché in ogni caso la tassazione del dividendo è soggetta ad **un'imposta sostitutiva del 26%**.

L'impatto riguarda le fattispecie in cui assume rilievo la **distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata**, e quindi tipicamente in presenza di un **socio persona fisica**, poiché nel caso in cui la partecipazione sia detenuta nel **regime d'impresa** tale distinzione non rileva.

Focalizzando quindi l'attenzione sulle **partecipazioni detenute da persone fisiche** (al di fuori dell'esercizio d'impresa), si è già anticipato che le nuove regole riguardano gli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, **a prescindere dall'anno di formazione**.

Tuttavia, allo scopo di **garantire l'applicazione delle regole in vigore fino al 31 dicembre 2017** in relazione alle distribuzioni di **riserve maturate fino al periodo d'imposta 2017**, il comma 1006 della L. 205/2017 stabilisce che *“In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017”*.

Secondo tale disposizione, quindi, le società di capitali dispongono (obbligatoriamente) di un **periodo di cinque anni (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022)** per **“smaltire”** le riserve maturate fino al 31 dicembre 2017 ed applicare le previgenti regole che in precedenza abbiamo ricordato.

In merito a tale **regime transitorio**, occorre evidenziare che:

- riguarda le **delibere intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022**;
- riguarda gli **utili maturati fino al 31 dicembre 2017**;
- è **obbligatorio** per tutta la sua durata.

In tale contesto, come già anticipato, è intervenuta all'Agenzia delle entrate con la **risposta ad istanza di interpello n. 454 del 16 settembre** scorso, in base alla quale per poter applicare il descritto regime transitorio è necessario che **entro il prossimo 31 dicembre 2022** non solo vi sia la **delibera di distribuzione** ma sia anche effettivamente **erogato il dividendo ai soci**.

L'interpretazione **non pare assolutamente in linea con il dettato normativo e costringe le società ad una corsa contro il tempo** per **sfruttare il regime transitorio** con negative conseguenze anche sul **piano finanziario** oltre che patrimoniale.

CONTENZIOSO

Le novità sulla impugnazione di ruoli e cartelle invalidamente notificati

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

[Scopri di più >](#)

La questione della **impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento** che il contribuente assume **invalidamente notificati** risale a diversi anni fa.

Come noto, tale filone giurisprudenziale ha trovato scaturigine con la [sentenza n. 19704 del 02.10.2015](#) della Corte di Cassazione a **Sezioni Unite**, nella quale i giudici di vertice hanno affermato che: «**Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione».**

Di fatto, tale pronuncia ha spianato la strada ai cd. **ricorsi al buio**, con i quali i contribuenti impugnavano ruoli e cartelle di pagamento contestandone la invalida notifica ed eventuali altri vizi.

Basti pensare che da una recente indagine è emerso che **nel 2020, ha avuto tale genesi il 40,6% dei ricorsi in ingresso**, ovvero circa 55.000 sui 135.000 totali.

Di qui, pertanto, la volontà di **limitare la proliferazione**, che ha caratterizzato gli ultimi anni, **delle controversie sorte sulla base delle risultanze degli estratti di ruolo**.

A tale finalità si deve infatti la recente introduzione del **comma 4-bis all'articolo 12 D.P.R. 602/1973** ad opera del **D.L. 146/2021**.

La novella ha previsto che: «*L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».*

Appare subito evidente la **forte limitazione** introdotta dal legislatore, cui hanno fatto seguito i timori che la modifica normativa potesse essere considerata finanche **retroattiva**, con gravi ripercussioni ed effetti sul **contenzioso ancora in essere**.

E difatti, a seguito dell'ordinanza di rimessione della citata questione al supremo consesso, è intervenuta la **sentenza n. 26283 del 06.09.2022**, con cui le **Sezioni Unite** hanno affermato il seguente principio di diritto: «*In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».*

Ciò significa che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, la disciplina sopravvenuta trova **applicazione ai processi pendenti**; tuttavia **l'inammissibilità dei ricorsi non sarà automatica**.

Si precisa che, in armonia con il **principio del giusto processo** ex articolo 111 Cost., la **dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso può essere fornita anche durante il processo**.

Altrimenti detto, la novella **non** comporterà l'automatica **inammissibilità dei ricorsi pendenti**, ma i contribuenti dovranno dare **prova** della sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un **pregiudizio al momento dell'impugnazione**.

Da ultimo, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite che risulta per nulla condivisibile, non resta che continuare a **coltivare il contenzioso**, proponendo una lettura della norma maggiormente aderente al dettato costituzionale e al diritto europeo, atteso che i

giudici di merito possono discostarsi da tale pronuncia e, se del caso, sottoporre la **questione alla Corte Costituzionale**.

ENTI NON COMMERCIALI

Riforma dello sport: quali conseguenze?

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

LE RESPONSABILITÀ CIVILI E FISCALI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI REVISORI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

[Scopri di più >](#)

Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2021, con l'attivazione del **nuovo registro delle attività sportive**, prosegue il cammino per l'approvazione definitiva anche **il decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021** in tema di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di **lavoro sportivo** che, conseguita l'intesa dalla **Conferenza Stato-Regioni** e i pareri delle competenti commissioni di Camera e Senato dovrà poi **tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione finale** prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per **poter ottenere i desiderati effetti correttivi sul D.Lgs. 36/2021**, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Novellato il **D.Lgs. 36/2021**, il Governo potrà decidere se, accogliendo un suggerimento pervenuto dalle commissioni parlamentari, **posticipare ulteriormente a luglio 2023** la decorrenza degli effetti della norma in esame.

Ogni ritardo ulteriore rispetto alla entrata in vigore della nuova disciplina **dovrà, però, essere valutato alla luce della recente uniforme giurisprudenza della Corte di Cassazione** che, come è noto, ha dato una lettura **fortemente restrittiva** del campo di applicazione della disciplina dei compensi sportivi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#), fino ad oggi **anche in eccesso utilizzata**.

È evidente che, per **uniformarsi alla lettura data dalla nostra Suprema Corte**, l'inquadramento di tutti coloro i quali lavorano, in via prevalente, anche se non esclusiva, per un sodalizio sportivo dilettantistico dovrà fare riferimento, oggi così come doveva essere nel passato, esclusivamente alla disciplina di cui agli [articoli 2222 cod. civ.](#) per il lavoro autonomo e [2094 cod. civ.](#) per quello subordinato.

Il tutto, senza pertanto di poter godere di alcuna agevolazione fiscale o contributiva e nel rispetto di tutti gli adempimenti (sicurezza sul lavoro, coperture assistenziali, ecc) previsti dalla **vigente disciplina lavoristica**.

Tanto che si potrebbe arrivare a sostenere che **l'entrata in vigore del correttivo costituirà addirittura, per questi tipi di collaborazione, un risparmio e non un maggior onere.**

Ciò premesso va chiarito che **le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore già iscritti al registro Coni e che riconoscono compensi a lavoratori sportivi, per come individuati dal decreto, fino a cinquemila euro, non avranno alcun adempimento ulteriore sia con riferimento al nuovo registro delle attività sportive che alla disciplina sui compensi.**

Se avessero uno o più atleti o tecnici che percepissero **compensi maggiori di detto limite e fino a 15.000 euro annui** avranno, solo per costoro e, solo per la parte eccedente il regime esente, da versare, per i primi cinque anni di decorrenza della norma, solo i **contributi previdenziali** calcolati sulla metà del compenso, quelli assistenziali e la copertura Inail. Contati “da avvocato” un 15% in più, di cui un terzo a carico delle sportive e due terzi a carico del sodalizio.

Ne deriva che un tecnico che “per contratto” percepisce oggi 15.000 euro come compensi sportivi, domani avrà un maggior costo complessivo di 16.000 euro, in quanto lo sportivo dovrà pagarsi il suo terzo di contributi (quindi incasserà 14.500) e la sportiva dovrà aggiungere i due terzi a suo carico.

Chi scrive è assolutamente consapevole che nel momento attuale dello sport italiano anche un aumento di costi del 7% (perché di questo si tratta) ha una sua **incidenza**, ma sicuramente trattasi di cifre ben inferiori rispetto a quelle che sarebbero dovute in assenza di riforma.

Va anche precisato che si realizzerebbe un ulteriore risparmio in quanto l'[articolo 28, comma 4, D.Lgs. 36/2021](#) (per come potrebbe essere novellato dall'articolo 16 del correttivo) prevede che **per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa posti in essere da un lavoratore sportivo che percepisce compensi inferiori ai 15.000 euro non vi sia l'obbligo di emissione del prospetto paga e della tenuta del libro unico del lavoro.**

Il problema potrebbe complicarsi solo per **gli enti del terzo settore** che oltre alla attività sportiva dilettantistica svolgono anche **altre attività di interesse generale** (possibilità resa pacifica dal correttivo che rende perfettamente compatibili la riforma del terzo settore con quella dello sport).

Infatti costoro potrebbero avere **risorse umane dedicate alle attività non sportive**, per le quali vigono i **principi generali dei rapporti di lavoro** e specificatamente i limiti di cui all'[articolo 16 del codice del terzo settore](#) (trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non superiore al rapporto di uno a otto) che prevedranno invece gli adempimenti (*in primis* le ritenute fiscali) non obbligatori per i lavoratori sportivi.

Altrettanto **le sportive, a correttivo approvato, potranno continuare a godere della esclusione, prevista dalla lettera d) dell'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015 dall'obbligo della**

applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, esclusione della quale non potranno invece godere gli altri enti del terzo settore.

IMPOSTE SUL REDDITO

La fiscalità degli NFT nel “metaverso”

di Francesco Paolo Fabbri

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DEGLI NON-FUNGIBLE TOKEN (N.F.T.) NEL METAVERSO

[Scopri di più >](#)

Pur in **mancanza** di una **disciplina fiscale** specificamente applicabile agli **NFT** (“*non fungible token*”, ossia *asset* digitali che incorporano diritti su beni anche reali, come tipicamente accade con le opere d’arte) e in **assenza** altresì, alla data odierna, di **prassi amministrativa** in proposito – la quale si è invece pronunciata ampiamente sulle valute virtuali – non è presumibilmente possibile affermare che le operazioni sugli stessi NFT vadano escluse da ogni tassazione.

Va infatti tenuto in considerazione che il “**metaverso**”, ossia la **realtà virtuale/aumentata** basata sulla **tecnologia di tipo informatico**, può essere assunto come una sorta di luogo o dimensione nella quale i soggetti possono operare, mediante i propri “**avatar**” (rappresentazioni nonché proiezioni digitali degli stessi individui), ponendo in essere le medesime **attività** ordinariamente effettuabili nella **realtà fisica**.

Da ciò consegue che, qualora un determinato operatore dovesse svolgere un’attività di **scambio di NFT**, in particolare caratterizzata dall’**intento speculativo**, la questione della **possibile tassazione del reddito** (eventualmente) prodotto ad esito di tale attività non risulterebbe automaticamente eludibile.

Allo stesso modo, possono essere considerate fiscalmente rilevanti anche le operazioni di **locazione degli NFT**, che, al pari di quelle di “trading” in senso stretto, avvengono normalmente attraverso i c.d. “**smart contracts**”, accordi basati sulla **tecnologia blockchain** che hanno ad oggetto i token non fungibili in esame e che garantiscono l’**immodificabilità delle operazioni** sottostanti.

Fatto questo inquadramento, e sempre tenendo a mente quanto visto in precedenza circa l’assenza di una normativa *ad hoc* sulle operazioni riguardanti gli NFT, pare di potersi affermare che, laddove simili asset vengono **acquistati** non a fini privati – laddove vi è invece una finalità essenzialmente di detenzione degli stessi – bensì a **scopo di investimento per la successiva rivendita**, oppure **utilizzati direttamente come mezzo di pagamento** per i fornitori che operano sulla *blockchain*, troveranno applicazione le normali **regole** che sovrintendono

all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale, sia ai **fini reddituali** che dell'**imposta sul valore aggiunto**: nello specifico, quindi, gli [articoli 54](#) e [55 Tuir](#) e il D.P.R. 633/1972 nelle sue varie declinazioni casistiche, al pari dei relativi adempimenti che contraddistinguono l'esercizio abituale dell'attività economica (apertura della Partita Iva, tenuta della contabilità eccetera).

Dovrà quindi ritenersi prodotto un reddito in tutti i casi in cui un determinato NFT sia stato compravenduto generando una **plusvalenza**, con un differenziale positivo tra il relativo valore di produzione o costo di acquisto e il corrispettivo derivante dalla vendita.

La stessa circostanza potrebbe inoltre assumere **rilievo ai fini fiscali** anche qualora l'esercizio dell'attività, in ipotesi di scambio di NFT, dovesse avvenire **occasionalmente**, dando luogo non a redditi di lavoro autonomo o d'impresa bensì a **"redditi diversi"**, che vanno assoggettati ad imposizione tramite la compilazione del **quadro RL** della dichiarazione redditi.

Una questione di particolare interesse relativamente agli NFT è poi quella relativa alla **giurisdizione** di riferimento ai fini della tassazione; quanto visto in precedenza è infatti senz'altro valido solamente qualora si assuma che il Paese che ha la **potestà impositiva** su quei redditi – peraltro imponibili proprio in virtù della propria normativa tributaria – sia l'Italia. Diversamente, va da sé che non vi sarà alcun diritto dello Stato ad assoggettare ad imposizione la ricchezza eventualmente prodotta dalle operazioni in NFT.

Il tema della **giurisdizione** è centrale in quanto risulta a tutti evidente che il “metaverso”, in sé considerato, **non può essere inquadrato in un territorio fisico**, trattandosi infatti, come visto in precedenza, di uno spazio virtuale di natura informatica, quindi non collegabile automaticamente ad uno Stato sovrano; circostanza da cui deriva, a sua volta, l'impossibilità di applicare le usuali **regole di territorialità** che governano le persone fisiche ([articolo 2 Tuir](#)) o i soggetti diversi, tra cui le società ([articolo 73 Tuir](#)).

Per questo motivo non è mancato chi ha sostenuto che, ai fini dell'individuazione del Paese titolato ad assoggettare i redditi in esame, andassero utilizzati criteri quali possono essere il **luogo in cui è situato il server** da cui origina il programma (software) che dà luogo al “metaverso” oppure quello in cui **risiede il soggetto che lo ha creato**.

Quella appena vista è forse la problematica di maggiore rilievo relativamente alle operazioni in NFT nel “metaverso”, anche se non l'unica.

Occorre infatti tenere presente che, nella dimensione tecnologia in discussione, le operazioni (anche su NFT) avvengono ordinariamente utilizzando **valute virtuali**, con cui vengono per l'appunto **acquistati di beni e servizi** nel “metaverso”.

Valute virtuali che sono a loro volta acquistate con **valuta FIAT**, ossia denaro **avente corso legale**, nella quale potrebbero poi essere **riconvertiti i proventi** richiamati in precedenza che derivano dalle operazioni in NFT.

Ebbene, pur in presenza della realizzazione di questi ultimi redditi, non è mancato chi ha sostenuto che, risultando il “metaverso” uno spazio contingentato – e, nello specifico, impermeabile rispetto alla realtà fisica – **non vi è alcun incremento della capacità contributiva** per le fattispecie che, ordinariamente, darebbero luogo a redditi imponibili.

Quanto detto, a meno che la ricchezza prodotta non venga **convertita in valuta legale**, potendosi quindi considerare effettivamente **realizzata**.

In sostanza, secondo simile ricostruzione una plusvalenza realizzata con scambio tra un NFT e una valuta virtuale, così come in caso di permuta tra *token* non fungibili, **non andrebbe tassata in quanto non vi sarebbe alcun realizzo di materia imponibile**.

Si tratta, in ogni caso, di un'**interpretazione** quantomeno **aleatoria**, in particolare in virtù del contenuto della [risposta a interpello n. 788 del 24.11.2021](#), nella quale, pur trattando di criptovalute e non di NFT, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di sostenere che **anche il cambio tra valute virtuali di diverso tipo rappresenta un’operazione realizzativa** (quindi da assoggettare a tassazione).